



COMUNE DI BOTTICINO

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 12 del 30/04/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L' ANNO 2026

L'anno 2026, addì **trenta** del mese di **aprile** alle ore **20:00**, nella **Residenza Municipale di Botticino Mattina**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **Sindaco Paolo Apostoli** il Consiglio Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Segretario Comunale **Dott. Luigi Fadda**

COGNOME E NOME	P	A	COGNOME E NOME	P	A
APOSTOLI PAOLO	X		APOSTOLI TOMMASO	X	
CASALI ISAIA	X		GUZZONI PAOLO	X	
CERQUI FRANCESCO	X		BILLE' ROBERTA	X	
LONATI ANNA MARIA	X		CAMADINI GIANFRANCO	X	
TOLAINI ELISABETTA	X		CASALI DANIELE	X	
BUSI GIADA SANTA	X		TEMPONI EMILIA	X	
ZANOLA MARIA VERENA	X		CORNACCHIARI CELESTE	X	
CARBONE CECILIA	X		MAI IRINA	X	
SMILLOVICH GIANPAOLO	X				

Presenti : 17 Assenti: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L' ANNO 2026

È presente l'Ing. Simone Ronchi, Direttore di S.A.E. Vallesabbia, per l'illustrazione del presente argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 1, commi da 639 e seguenti, della Legge n. 147/2013, ha istituito a partire dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'articolo 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, prescrive che in ogni caso la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- l'articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 dispone che il che “il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

RICHIAMATO il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge n. 199/2025, che stabilisce che:

- i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 (entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione), possono approvare i PEF del

servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno;

- nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;
- in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

VISTE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020 e s.m.i, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

DATO ATTO che:

- con deliberazione n. 397/2025/R/RIF del 05/08/2025 di ARERA è stato approvato il “metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029”;
- gli atti costituenti la proposta tariffaria e il tool MTR-3 2026-2029, in attuazione della deliberazione 397/2025/R/RIF, sono stati approvati con determina 1/2025-DTAC da parte dell’Autorità;
- con la delibera n. 480/2025/R/rif di ARERA sono stati quantificati i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché il tasso di inflazione programmata per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;
- con deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 di ARERA sono state istituite due componenti perequative (UR1,a e UR2,a), a decorrere dal 1° gennaio 2024 che non rientrano nel computo dei costi di riferimento del servizio, ma si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta alle tariffe dovute per la TARI, con separata evidenza nell’avviso di pagamento TARI;

ATTESO pertanto che a decorrere dal 1° gennaio 2024, i comuni negli avvisi di pagamento TARI dovranno aggiungere due componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi di gestione relativi a:

- i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, oggetto della componente perequativa UR1,a, pari a 0,10 euro/utenza;
- a copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della componente perequativa UR2,a, pari a 1,50 euro/utenza.

PRECISATO che:

- la componente UR1,a, inizialmente posta pari a 0,10 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall’Autorità in coerenza con l’andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;
- la componente UR2,a, inizialmente posta pari a 1,50 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall’Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi;

DATO ATTO che per l’anno 2026 non sono stati modificati gli importi delle componenti perequative UR1,a e UR2,a che rimangono pertanto confermati negli importi sopra indicati;

VISTA la deliberazione n. 133/2025/R/RIF dell’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) approvata in data 1 aprile 2025 con cui si dà avvio al procedimento finalizzato a definire le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, sulla base del D.L.26 ottobre 2019 n. 124 (art. 57 bis introdotto dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157) e del successivo D.P.C.M., approvato il 21 gennaio 2025, n. 24;

DATO ATTO che il DPCM approvato il 21 gennaio 2025, n. 24 stabilisce che l'agevolazione, pari ad una riduzione del 25% della tassa sui rifiuti (TARI), è riconosciuta ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro per i nuclei con almeno quattro figli a carico;

ATTESO che il DPCM approvato il 21 gennaio 2025, n. 24, all'art. 2, comma 4 stabilisce che i valori soglia di cui al periodo precedente sono aggiornati con cadenza triennale dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente arrotondando al primo decimale, sulla base del valore medio dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento;

RICHIAMATA la Deliberazione di ARERA n. 2/2026/R/com di aggiornamento dei valori soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali elettrico, gas, idrico e rifiuti dal 1° gennaio 2026 con la quale viene stabilito quanto segue:

1. di procedere all'aggiornamento, con decorrenza 1 gennaio 2026, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del D.M. 29 dicembre 2016, e dall'articolo 2 del DPCM 21 gennaio 2025 del valore soglia dell'ISEE per l'accesso delle famiglie economicamente svantaggiate al bonus sociale elettrico di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto interministeriale 28 dicembre 2007, al bonus sociale gas di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 185/08, al bonus sociale idrico di cui al DPCM 13 ottobre 2016, e al bonus sociale rifiuti di cui al DPCM 21 gennaio 2025 ponendo, dunque, tale valore pari a 9.796 euro;
2. di modificare, dal 1° gennaio 2026, l'Allegato A alla deliberazione 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, come segue:
 - nella definizione di "disagio economico" prevista all'articolo 1, lettera a), sostituire il valore di 9.530 euro con il valore di 9.796 euro;
 - alle lettere a), b) dell'articolo 4, comma 1, sostituire il valore di 9.530 euro con il valore di 9.796 euro;
3. di modificare, dal 1° gennaio 2026, l'Allegato A alla deliberazione 29 luglio 355/2025/R/rif, come segue:
 - nella definizione di "disagio economico" prevista all'articolo 1, lettera a), sostituire il valore di 9.530 euro con il valore di 9.796 euro;
 - alle lettere a), b) dell'articolo 4, comma 1, sostituire il valore di 9.530 euro con il valore di 9.796 euro;

CONSIDERATO che ARERA ha stabilito che, già dal 1° gennaio 2025, tra le quote perequative comprese nella tariffa complessiva del servizio di gestione dei rifiuti debba essere ricompreso un nuovo importo UR3,a (componente perequativa unitaria per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti) che, per l'anno 2025, è stabilita in 6 euro/utenza ma potrà essere aggiornata annualmente da ARERA, eventualmente differenziando tra utenze domestiche e non domestiche;

DATO ATTO che per l'anno 2026 non è stato modificato l'importo UR3,a (componente perequativa unitaria per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti), che rimane pertanto confermato in 6 euro/utenza.

PRECISATO che le componenti perequative soprarichiamate non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

VISTO l'art. 1, commi da 837 a 847, della Legge n.160/2019, che disciplina il prelievo sui rifiuti all'interno del Canone Unico Patrimoniale destinato ai mercati;

CONSIDERATO che:

- a decorrere dal 01/01/2023 il servizio di igiene urbana è svolto nel Comune di Botticino dal nuovo gestore Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl;

- il Comune di Botticino ha attivato dal 01/01/2023 un servizio di raccolta porta a porta integrale con applicazione di una tariffa puntuale avente natura tributaria;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30/04/2026, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 2026-2029, elaborato in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) di cui alla Deliberazione ARERA n. 397/2025;

CONSIDERATO, per quanto sopra, che si rende necessario provvedere alla deliberazione delle tariffe TARI a copertura del costo del servizio di igiene urbana per l'anno 2026, così come determinato con il piano economico finanziario sopra citato;

PRESO ATTO che l'importo del PEF relativo all'esercizio 2026 ammonta ad € 1.455.000,00 ma che tale valore risulta essere al lordo delle detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025, che porta ad un importo da finanziare con il gettito TARI per l'esercizio 2026 al netto di tali valori pari ad € 1.358.533,00;

RISCONTRATO che la piena copertura del costo complessivamente sopra quantificato viene raggiunta attraverso l'applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche come indicate dettagliatamente nell'allegato A);

RITENUTO di attribuire alle utenze domestiche il 73,5% del costo complessivo ed il restante 26,5% alle utenze non domestiche;

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare per l'anno 2026, determinate sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 2026-2029, elaborato in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) di cui alla Deliberazione ARERA n. 397/2025, sono dettagliatamente indicate nell'allegato A) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, in base all'aliquota deliberata dalla Provincia di Brescia;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 233 del 17.10.2025 che fissa nel 5% la determinazione della misura di detto tributo provinciale per l'anno 2026;

RITENUTO pertanto procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2026, alle utenze domestiche e non domestiche come da allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ATTESO che, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, la deliberazione di approvazione delle tariffe dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il Documento unico di Programmazione (DUP) 2026/2028, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 12/02/2026

VISTO il Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2026/2028 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 12/02/2026;

CONSIDERATO inoltre che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO il Regolamento comunale della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 29/03/2021 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28/04/2023;

VISTI

- il D. Lgs. N. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che la Commissione Consiliare per le materie economico finanziarie si è riunita in data 23/04/2026 per esaminare la proposta di deliberazione in oggetto;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri di regolarità tecnica e contabile dell'atto, resi dai competenti Responsabili UOC, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

UDITI gli interventi riportati nel file audio allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

CON voti favorevoli n.17 (Apostoli Paolo, Casali Isaia, Cerqui Francesco, Lonati Anna Maria, Tolaini Elisabetta, Busi Giada Santa, Zanola Maria Verena, Carbone Cecilia, Smilovich Gianpaolo, Apostoli Tommaso, Guzzoni Paolo, Bille' Roberta, Camadini Gianfranco, Casali Daniele, Temponi Emilia, Cornacchiari Celeste, Mai Irina), contrari e astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge da n.17 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa che precede quali parti integranti e sostanziali del dispositivo del presente atto;
2. di dare atto che con propria deliberazione n. 11 del 30/04/2026 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 2026-2029, elaborato in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) di cui alla Deliberazione ARERA n. 397/2025;
3. che l'importo del PEF relativo all'esercizio 2026 ammonta ad € 1.455.000,00 ma che tale valore risulta essere al lordo delle detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025, che porta ad un importo da finanziare con il gettito TARI per l'esercizio 2026 al netto di tali valori pari ad € 1.358.533,00;
4. di approvare per l'anno 2026 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), determinate sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 2026-2029, elaborato in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) di cui alla Deliberazione ARERA n. 397/2025, dettagliatamente indicate nell'allegato A) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che le sopra citate tariffe decorrono dal 01/01/2026;
6. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5% come da decreto del Presidente della Provincia n. 233 del 17/10/2025;
7. di stabilire, per l'annualità 2026, di anticipare la **data dell'acconto al 30/06/2026** e di confermare la **data del saldo al 31/12/2026**, ai sensi dell'Art. 28 comma 1, del Regolamento della tassa rifiuti (TARI) modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28/04/2023;

8. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 29/03/2021 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28/04/2023;
9. di provvedere all'invio telematico della presente deliberazione consiliare e del relativo allegato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Sindaco intesa a dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, per l'urgenza che il provvedimento riveste;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

UDITI gli interventi riportati nel file audio allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

CON voti favorevoli n.17 (Apostoli Paolo, Casali Isaia, Cerqui Francesco, Lonati Anna Maria, Tolaini Elisabetta, Busi Giada Santa, Zanola Maria Verena, Carbone Cecilia, Smilovich Gianpaolo, Apostoli Tommaso, Guzzoni Paolo, Bille' Roberta, Camadini Gianfranco, Casali Daniele, Temponi Emilia, Cornacchiari Celeste, Mai Irina), contrari e astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge da n.17 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il Sindaco
Paolo Apostoli

Il Segretario Comunale
Dott. Luigi Fadda
